

COMUNE DI VITERBO

Deliberazione C.C. n. 109 del 17.05.1994 (Successive modificazioni: Deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994; Deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996; Deliberazione C.C. n. 319 del 10.12.1996; Deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002)

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della tassa**
- Art. 2 – Soggetti attivi e passivi**
- Art. 3 – Concessioni di occupazione**
- Art. 4 – Revoca di concessioni o autorizzazioni**
- Art. 5 – Occupazioni permanenti e temporanee.Criteri di distinzione.Graduazione e determinazione della tassa**
- Art. 6 – Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili:criteri di determinazione della superficie**
- Art. 7 – Occupazioni temporanee.Disciplina e tariffe**
- Art. 8 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.Disciplina**
- Art. 9 – Criteri di determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo**
- Art. 10 – Distributori di carburanti e di tabacchi. Determinazione della tassa**
- Art. 11 - Esenzioni**
- Art. 12 – Denuncia e versamento della tassa**
- Art. 13 – Obblighi del concessionario**
- Art. 14 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**
- Art. 15 – Affidamento da parte del Comune del Servizio di accertamento e riscossione della tassa.**
- Art. 16 – Sanzioni**
- Art. 17 – Funzionario responsabile**
- Art. 18 – Determinazione delle tariffe**
- Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 20 – Rinvio a disposizioni legislative**

Art. 1

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio; nonché alle occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale

Art. 2

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3

Concessioni di occupazione

1. Ogni occupazione di area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune è soggetta a preventiva autorizzazione Comunale. La predetta autorizzazione sarà richiesta di norma 30 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione e comunque 10 giorni prima dell'occupazione. L'autorizzazione o concessione dovrà contenere il tipo dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione¹.
2. Chiunque interessato dovrà presentare apposita domanda in bollo a:
 - a) Sindaco – Settore LL.PP. – per occupazioni a qualsiasi titolo di aree pubbliche conseguenti ad effettuazioni di lavori che abbisognano o meno di autorizzazioni; per concessione aperture passi carrabili e per apposizione di pannelli segnaletici di divieto di sosta di cui all'art. 6, 8° comma del presente Regolamento;

¹ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994

- b) Sindaco – Settore Urbanistica – per occupazioni a qualsiasi titolo di aree per cui necessita concessione edilizia e comunque per occupazioni permanenti derivanti dall’installazione di impianti pubblicitari, insegne ecc.;
 - c) Sindaco – Settore Programmazione e Sviluppo Economico – per ogni altra occupazione non prevista dalle precedenti lettere “a” e “b”².
3. L’istanza di cui sopra dovrà contenere, oltre i dati identificativi del richiedente, la specie dell’occupazione, l’indicazione dell’ubicazione, della superficie occupata e la durata dell’occupazione. Alle istanze per concessioni di occupazioni temporanee o permanenti a mezzo fioriere, tavoli ecc. va allegata pianta planimetrica raffigurante le modalità dell’occupazione e da cui si possano valutare eventuali impedimenti connessi al transito pedonale e veicolare ed altre ragioni di interesse pubblico.
4. In via generale le concessioni ed autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico sono subordinate al rispetto delle specifiche discipline legislative e regolamentari relative alle singole fattispecie e tipologie.

Art. 4

Revoca di concessioni o autorizzazioni

- 1. Le concessioni ed autorizzazioni sono sempre revocabili;
- 2. La concessione o l’autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza autorizzazione dell’Amministrazione, per motivi estetici e di decoro o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3. La revoca su iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico qualora non dipenda da inadempienze del concessionario dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi³.

Art. 5

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

² Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994

³ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.
 3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1 sono classificati in due categorie. La tariffa della 2^a categoria sarà ridotta del 20% rispetto a quella stabilita per la 1^a categoria. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. Per la prima applicazione sarà adottata la classificazione approvata con deliberazione C.C. n. 98 del 31.07.1962.
 4. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in mq. o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare⁴.
 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 6

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:
 - a) occupazione del suolo comunale:
 - 1^a categoria £ 54.000 per mq⁵.
 - 2^a categoria £ 43.200 per mq⁶.
 - b) occupazioni di spazi soprastanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30%⁷;

⁴ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 319 del 10.12.1996.

⁵ Ora € 27,89, come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

⁶ Ora € 22,31 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

⁷ Lettera modificata dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

- c) occupazione di spazi sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30%.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;
 3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%;
 4. ... (abrogato⁸)...
 5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"⁹;
 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%;
 7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
 8. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 50%¹⁰;
 9. La tariffa ordinaria è ridotta del 60% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa di cui alla lettera "A" è ridotta del 50%;
 11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

⁸ Comma 4 abrogato dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

⁹ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

¹⁰ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, qualora non espressamente esentate dal successivo art. 11, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati¹¹.

Art. 7

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 5 comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono previsti al successivo 2° comma. Tuttavia, ai sensi del successivo art. 18 la Giunta Comunale potrà determinare la tariffa ed i tempi di occupazione diversificandoli in base alle seguenti fattispecie di occupazione:

- 1) occupazioni temporanee effettuate da operatori commerciali in mercati e fiere;
- 2) occupazioni temporanee per attività edilizia;
- 3) occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi per posizionamento di tavoli;
- 4) altre occupazioni temporanee non rientranti nei precedenti casi.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%¹².

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa suddivisa per fasce orarie:

a) occupazione di suolo comunale:

1^ categoria £. 4.000 per mq¹³. suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - dalle ore 0 alle 7 | £ 400 ¹⁴ |
| - dalle ore 7 alle ore 14 | £ 2.200 ¹⁵ |
| - dalle ore 14 alle ore 20 | £ 1.000 ¹⁶ |
| - dalle ore 20 alle ore 24 | £ 400 ¹⁷ |

2^ categoria £ 3.200¹⁸ per mq. suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - dalle ore 0 alle ore 7 | £ 320 ¹⁹ |
| - dalle ore 7 alle ore 14 | £ 1.760 ²⁰ |

¹¹ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

¹² Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

¹³ Ora € 2,07 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

¹⁴ Ora € 0,207 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

¹⁵ Ora € 1,14 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

¹⁶ Ora € 0,52 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

¹⁷ Ora € 0,207 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

¹⁸ Ora € 1,65 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

¹⁹ Ora € 0,165 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

- dalle ore 14 alle ore 20 £ 800²¹
- dalle ore 20 alle ore 24 £ 320²²

b) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 30%²³, in ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere “A” e “B” determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e dopo aver applicato le riduzioni ed agevolazioni previste per le singole fattispecie, a L. 250 al mq. per giorno e a L. 150 al mq. per le occupazioni effettuate con l’installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive²⁴.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.
5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell’80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 8.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria. Per area attrezzata deve intendersi parcheggio appositamente delimitato custodito e provvisto di parchimetri o altri strumenti idonei a determinare la tassa da pagare in relazione alla durata della sosta.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%.

²⁰ Ora € 0,91 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

²¹ Ora € 0,413 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

²² Ora € 0,165 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

²³ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994

²⁴ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 8

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 9.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in galleria appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 9

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 8 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa è così determinata: strade comunali, £ 500.000²⁵ per Km lineare o frazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica²⁶.
4. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, è determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure: occupazioni del sottosuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni; tassa complessiva: £ 50.000²⁷. La tassa di cui sopra è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le

²⁵ Ora € 258,23 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

²⁶ Comma sostituito dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

²⁷ Ora € 25,82 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30%;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50%;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100%.

Art. 10

Distributori di carburanti e di tabacchi. Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti:

a) centro abitato	£ 84.000 ²⁸
b) zona limitrofa	£ 54.000 ²⁹
c) sobborghi e zone periferiche	£ 30.000 ³⁰
d) frazioni	£ 15.000 ³¹

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati,

²⁸ Ora € 43,38 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

²⁹ Ora € 27,89 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

³⁰ Ora € 15,49 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

³¹ Ora € 7,75 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli apparecchi:

- | | |
|--|------------------------|
| a) centro abitato | £ 30.000 ³² |
| b) zona limitrofa | £ 20.000 ³³ |
| c) frazioni sottoborghi e zone periferiche | £ 15.000 ³⁴ |

Art. 11

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

³² Ora € 15,49 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

³³ Ora € 10,33 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

³⁴ Ora € 7,75 come da deliberazione G.C. n. 49 del 01.02.2002

- h) Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo con impianti di illuminazione a mezzo faro o globi posti all'esterno dei negozi e con cassette per il ricevimento della corrispondenza³⁵;
- i) Le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. Le occupazioni superiori a tale limite sono tassate per l'intera superficie risultante dal titolo e non per a sola parte eccedente³⁶;
- j) Esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate anche se concesse a terzi³⁷.

2. ... (abrogato³⁸)...

Art. 12

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la natura dell'occupazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 8 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

³⁵ Lettera inserita dalla deliberazione C.C. n. 259 del 25.1.1994

³⁶ Lettera inserita dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

³⁷ Lettera inserita dalla deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

³⁸ Comma soppresso con deliberazione C.C. n. 177 del 23.07.1996

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire³⁹ per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire⁴⁰ o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6. Qualora l'ammontare della tassa dovuta sia inferiore a £ 10.000⁴¹ non si effettua il versamento⁴².

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni o autorizzazioni temporanee e permanenti sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, ed al personale dei competenti Uffici appositamente autorizzati dal Sindaco l'atto di concessione o di autorizzazione.
 - b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il titolare della concessione o autorizzazione è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante

³⁹ Ora Euro 0,516

⁴⁰ Ora Euro 0,258

⁴¹ Ora Euro 5,164

⁴² Comma inserito dalla deliberazione C.C. n. 177 del del 23.07.1996

versamento con le modalità di cui all'art. 12 comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15

Affidamento da parte del Comune del Servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale può affidare ad apposita Azienda Speciale (art. 22, comma 3, lettera c, L. 8/6/90 n. 142⁴³) il Servizio di accertamento e di riscossione della tassa secondo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507

Art. 16

Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

⁴³ Vedi ora T.U.E.L. , D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

2. Per omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 12 comma 1, del regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.
5. Per le violazioni delle norme contenute sul presente regolamento oltre alle soprattasse ed interessi previsti nei commi precedenti, si applica la sanzione da € 100.000⁴⁴ a € 1.000.000⁴⁵ con notificazione agli interessati (entro 150 giorni dall'accertamento) degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Per l'applicazione di dette sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni 1 e 2 del cap. I della Legge 24/11/1981 n. 689.
6. Nei casi di occupazione abusive il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la rimozione dei materiali, in caso di inottemperanza entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Art. 17

Funzionario responsabile

1. Le funzioni di cui all'art. 54, 1° comma, del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. Per i controlli sulla corretta applicazione della tassa i Settori LL.PP., Sviluppo Economico ed Urbanistica competenti al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, dovranno trasmettere copia all'Ufficio Tributi con allegata, per le sole occupazioni temporanee, attestazione di versamento sul c/c postale intestato al Comune.
3. Nel caso di occupazioni temporanee in convenzione annuale rinnovabile tacitamente se non disdetta, il Settore competente dovrà comunicare la conferma della convenzione anche per il nuovo anno.
4. Per le occupazioni temporanee relative al commercio ambulante per le quali non sia prevista apposita autorizzazione, le riscossioni saranno effettuate da incaricato del Settore Programmazione e Sviluppo Economico che provvederà a versare le somme riscosse al Tesoriere, trasmettendo ogni quindicina all'Ufficio Tributi, per il controllo sulla corretta applicazione della tassazione, copia delle bollette di riscossione, unitamente alla copia del rendiconto quindicinale trasmesso all'Ufficio contabilità per l'emissione dell'ordine di incasso.

⁴⁴ Ora Euro 51,64

⁴⁵ Ora Euro 516,457

5. Al Comando di Polizia Urbana, nelle normali competenze di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti comunali, compete il continuo controllo della regolarità delle occupazioni e dei conseguenti adempimenti fiscali comunicando ogni violazione ai competenti Settori LL.PP., Sviluppo Economico, Urbanistica ed all'Ufficio Tributi.

Art. 18

Determinazione delle tariffe

1. La Giunta Municipale determinerà le tariffe della Tassa occupazione entro il 31/10 per l'anno successivo come previsto dall'art. 40 del Decreto Legislativo 507/93.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 12 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.
2. Per le occupazioni di cui all'art. 8, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentata del 10% con una tassa minima di £ 50.000⁴⁶.
3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
4. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 7 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.
5. Le convenzioni a tariffa ridotta, per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, stipulate con i contribuenti prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 decadono con decorrenza 1/1/1994.
6. Per l'anno 1995 il Comune con propria deliberazione di Giunta, ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, può rideterminare entro il 31/12/94 le tariffe di talune fattispecie

⁴⁶ Ora Euro 25,82

ovvero esonerarle, per quanto riguarda la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, purché il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio di cui al comma 4. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25% rispetto alle tariffe dell'anno precedente⁴⁷.

Art. 20

1. Per quanto non previsto nella presente regolamentazione valgono le norme contenute nelle varie disposizioni legislative.

⁴⁷ Comma inserito con deliberazione C.C. n. 259 del 25.11.1994